

**CONVENZIONE CON DAI UNA MANO ASSOCIAZIONE ODV PER LA GESTIONE DEL
TRASPORTO ANZIANI E DISABILI (settembre 2025 – agosto 2026).
CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS 117/2017.**

L'anno duemilaventicinque addìdel mese di ottobre in Malnate presso la sede Comunale

Tra

L'Amministrazione Comunale di Malnate – codice fiscale,
rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi

E

l'Associazione con sede a Malnate in via n.
..... C.F.

autorizzati alla sottoscrizione del presente atto

PREMESSO:

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con determina n. 567 del 29.08.2025 sono stati approvati, il bando e gli allegati per la partecipazione alla manifestazione d'interesse;

- che in data 24.09.2025 è stata esaminata l'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione dell'attività di trasporto;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata con sede a in via n. C.F., costituitasi in data, è iscritta al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione della Provincia di Varese (Sez. Prov. VA n.) e, quindi, affida alla stessa la gestione di:

1. la gestione del servizio di trasporto sociale individuale e collettivo delle persone anziane e disabili, segnalati dal servizio sociale comunale, residenti nel Comune di Malnate, che per età ovvero per tipologia di disabilità (motorio, psichica e sensoriale) non sono in condizioni di utilizzare i mezzi pubblici di linea per raggiungere i luoghi di cura, istituti di formazione, sia sul territorio del comune, sia fuori dallo stesso.

ART. 2 FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e riconoscendo il ruolo del volontariato nella società come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale e civile, intende stipulare una convenzione finalizzata allo svolgimento delle attività sopra indicate.

L'individuazione dell'organizzazione di volontariato con cui stipulare la convenzione è stata fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante la procedura comparativa.

ART. 3 IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Servizio dovrà essere organizzato sulla base del seguente fabbisogno:

per un totale stimato di:

anno 2025 Km. 500

anno 2026 km. 2000

anno 2027 km. 1500

Il Comune potrà richiedere l'ampliamento del fabbisogno del Servizio nel caso ne emergesse la necessità.

Per lo svolgimento del servizio i mezzi di trasporto devono essere idonei all'effettuazione del servizio di volta in volta richiesto.

L'Associazione si impegna a:

- rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- mettere a disposizione mezzi idonei al trasporto di persone e carrozzine. L'ETS dovrà garantire l'immediata sostituzione dei mezzi e la loro costante manutenzione e pulizia.

- individuare il responsabile dei servizi destinati al Comune di Malnate, a cui fare riferimento durante tutta la durata del servizio (il nominativo deve essere comunicato all'avvio del servizio).

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'ETS.

L'ETS è tenuto a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del Servizio, alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione del Servizio, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 1.500.000,00.= per ogni sinistro.

L'ETS è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

L'ETS garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n.266 e dall'art. 4 comma 6 della Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1.

ART. 4 IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

ART. 5 RIMBORSI

Il Servizio dovrà essere analiticamente rendicontato mensilmente come da delibere ANAC n. 32 e 911 del 2016, che definiscono le linee guida per l'affidamento di servizi ad Enti del Terzo Settore e Cooperative Sociali e, in particolare:

- la rendicontazione dei costi deve essere relativa a costi effettivamente fatturati e rendicontabili, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili;
- l'attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

L'Amministrazione Comunale provvederà a rimborsare all'ETS i costi diretti ed indiretti, purché documentati, come segue:

anno 2025 Km. 500

anno 2026 km. 2000

anno 2027 km. 1500

Ai fini della rendicontazione delle spese imputabili al servizio e relativo rimborso, verranno utilizzati i seguenti criteri:

a. rendiconto mensile, che dovrà contenere:

- percorso giornaliero
- orario inizio/fine

- km percorsi
- operatori utilizzati

b. consumo carburante sulla base dei km percorsi desumibili dal rendiconto mensile. Il costo chilometrico comprende l'insieme dei costi per l'utilizzo del mezzo quali benzina, manutenzione assicurazione, ammortamenti etc.

Il rimborso verrà riconosciuto mensilmente, dietro rendicontazione, in base al chilometraggio effettuato, moltiplicato per € 1,00 al Km. secondo il massimale chilometrico annuale sopra riportato

ART. 6 DURATA

La convenzione avrà durata biennale.

L'Ente avrà facoltà di rinnovare la convenzione, previo provvedimento espresso, da comunicarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza.

ART. 7 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale di Malnate assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'ETS.

L'ETS è tenuto a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del Servizio, alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione del Servizio, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 1.500.000,00.= per ogni sinistro.

L'ETS è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

L'ETS garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n.266 e dall'art. 4 comma 6 della Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'ETS.

L'ETS è tenuto a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del Servizio, alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione del Servizio, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 1.500.000,00.= per ogni sinistro.

L'ETS è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

L'ETS garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n.266 e dall'art. 4 comma 6 della Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione è tenuta ad assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi comunicando al comune i seguenti dati (polizza assicurativa, rilasciata da Agenzia di, numero, data, scadenza).

ART.9 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART.10 CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Per qualunque controversia che dovesse insorgere e per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo tra le Parti, è competente il Foro di Varese.

ART.11 RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente

SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

La Responsabile dell'Area Servizi
alla Persona

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente
